



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 8 del 24/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA

64) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Salama Ahmed Nashat Nagy, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società Arco di Travertino ASD ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società Arco di Travertino ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 17/07/2026

Con atto Prot. 33257/822pfi25-26/PM/am la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di, rispettivamente, :
"Salama Ahmed Nashat Nagy, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società Arco di Travertino ASD ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 28.1.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Arco di Travertino A.S.D., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; - la società Arco di Travertino ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Salama Ahmed Nashat Nagy così come descritti nel precedente capo di incolpazione"

A sostegno della richiesta l'Organo Requirente premetteva testualmente: *"In occasione della richiesta di tesseramento per la società Arco di Travertino ASD del 28.1.2026 il sig. Salama Ahmed Nashat Nagy ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione egiziana alla F.I.G.C. in data 2.2.2026, dalla quale emerge che il calciatore sig. Salama Ahmed Nashat Nagy è stato tesserato per la società Markaz Shabab Al-Qabari Club, alla medesima affiliata"*

Osservava altresì la Procura che *"è pacifico che la società Arco di Travertino ASD avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità delle dichiarazioni del calciatore sig. Salama Ahmed Nashat Nagy"*

Il Tribunale, fissata la riunione per la discussione del deferimento, inoltrava rituale convocazione alle parti.

Alla riunione partecipava il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento. Da un lato, peraltro, rappresentava che nelle more era intervenuta richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. da parte dell'Arco di Travertino ASD con proposta di applicazione della sanzione ridotta nella misura di € 300,00. Dall'altro lato, concludeva per l'irrogazione al giocatore deferito della squalifica per 04 gare.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso in maniera pacifica ed indiscussa (giusta documentazione in atti, in particolare, la comunicazione della federazione egiziana del 02.02.2026) che il calciatore Salama Ahmed Nashat Nagy, in occasione del tesseramento per l'Arco di Travertino ASD, ha sottoscritto una dichiarazione non veridica, ossia il non tesseramento con Federazione estera. La società deferita ne risponde pertanto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., senza sottacere peraltro che ha ommesso il (doveroso ed agevole) controllo in ordine alla posizione del calciatore presso l'Ufficio Tesseramento della FIGC.

Per un verso, nelle more, è intervenuto l'accordo di cui all'art. 127 C.G.S. tra Arco di Travertino ASD e Procura Federale che codesto Tribunale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, dichiara efficace.

Per quanto concerne l'altro verso, corretta e congrua è la richiesta della Procura di irrogare al calciatore deferito in questione la sanzione della squalifica per n. 4 gare, per gli addebiti lui ascritti.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società Arco di Travertino l'ammenda di euro 300,00.

Di ritenere, altresì, il sig. Salama Ahmed Nashat Nagy responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.4 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 24 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato